

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 10 marzo 2003, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 264 della medesima legge.

Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 5.

“Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2003”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto regionale e del comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 2003, n. 1, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2003” è prorogato al 30 aprile 2003.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con effetto dal 1° marzo 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

3 marzo 2003

Bassolino